

D.G. Enti locali, montagna e piccoli comuni

D.d.s. 23 giugno 2020 - n. 7325

Determinazioni in merito ai finanziamenti ai comuni, ai sensi dell'art. 1 commi 5, 6, 6 bis, 7, 8, 9 e dell'art. 6 della l.r. 9 del 4 maggio 2020 «Interventi Per la ripresa economica», per la realizzazione di opere rispondenti agli ambiti di cui all'art. 1, comma 5, lettere a), b) e c)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA RIORDINO ISTITUZIONALE
TERRITORIALE, RIORGANIZZAZIONE DEI PROCESSI
AMMINISTRATIVI NELLE AUTONOMIE LOCALI
E RAPPORTI CON LE COMUNITÀ MONTANE

Richiamato l'articolo 1 «Misure di sostegno agli investimenti e allo sviluppo infrastrutturale» della Legge Regionale 4 maggio 2020, n. 9 «Interventi per la ripresa economica» ed in particolare i commi 5, 6, 6 bis, 7, 8, 9, nonché l'articolo 6 «Concessione di anticipazione di liquidità a Finlombarda S.p.A.», che prevede la possibilità di erogare anticipazioni agli Enti locali che dovessero trovarsi in situazioni di carenza di liquidità nella realizzazione degli interventi finanziati;

Vista la d.g.r. n. 3113 del 5 maggio 2020 «Determinazioni in merito ai finanziamenti ai Comuni, alle Province ed alla Città Metropolitana di Milano, ai sensi dell'art. 1 commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della l.r. 9 del 4 maggio 2020 'Interventi per la ripresa economica', per l'attuazione delle misure di sostegno agli investimenti ed allo sviluppo infrastrutturale», che ha dato atto, con riferimento ai Comuni e ai sensi dell'art. 1, co. 5 della l.r. 9/2020 soprarichiamata:

- dell'assegnazione di euro 348.650.000,00 per la realizzazione di opere pubbliche in materia di:
 - sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di strade, scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale, abbattimento delle barriere architettoniche e interventi per fronteggiare il dissesto idrogeologico e per la riqualificazione urbana;
 - efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
 - rafforzamento delle infrastrutture indispensabili alla connessione internet, con particolare riferimento alla fibra ottica e alla realizzazione e ampliamento di aree «free wi-fi»;
- dell'assegnazione di tali risorse, ai sensi del comma 6 dello stesso articolo, ai Comuni sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2019 (Dato ISTAT), secondo le seguenti classi di popolazione:
 1. da 0 a 3000 abitanti € 100.000,00;
 2. da 3.001 a 5.000 abitanti € 200.000,00;
 3. da 5.001 a 10.000 abitanti € 350.000,00;
 4. da 10.001 a 20.000 abitanti € 500.000,00;
 5. da 20.001 a 50.000 abitanti € 700.000,00;
 6. da 50.001 a 100.000 abitanti € 1.000.000,00;
 7. da 100.001 a 250.000 abitanti € 2.000.000,00;
 8. oltre i 250.000 abitanti € 4.000.000,00;

che l'Ente beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti;

che l'Ente beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 31 ottobre 2020, pena la decadenza del contributo; nel caso di più opere, tutte devono iniziare entro tale termine;

che, per tutte le opere eseguite, deve essere previsto nell'apposita cartellonistica dei cantieri il logo di Regione Lombardia;

che, ferma restando la quota assegnata ai Comuni, la somma corrispondente può essere attribuita alle Unioni di Comuni e alle Comunità Montane che abbiano ricevuto delega dai Comuni aderenti, a fronte della presentazione di uno o più progetti dei Comuni partecipanti alle Unioni o Comunità Montane stesse, per la realizzazione di interventi nei settori individuati;

Dato atto che, per la copertura finanziaria delle spese derivanti dai finanziamenti a favore degli Enti locali disposte dalla l.r.

9/2020 soprarichiamata è previsto, da parte di Regione, il ricorso all'indebitamento e che, conseguentemente, l'utilizzo dei contributi assegnati potrà avvenire unicamente per spese di investimento per l'esecuzione di opere pubbliche;

Visto il comma 6 bis dell'art. 1 della legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 (Interventi per la ripresa economica), introdotto dall'art. 1 comma 2 della l.r. 21 maggio 2020, n. 11 «Legge di semplificazione 2020», secondo cui in deroga al limite percentuale di cui al comma 2 dell'articolo 28 sexies della l.r. 34/1978, i contributi regionali di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del medesimo articolo 1 della l.r. 9/2020 possono ammontare sino al cento per cento del valore delle opere finanziate;

Visto il decreto n. 6804 del 10 giugno 2020 «Determinazioni in merito ai finanziamenti alle Province ed alla Città Metropolitana di Milano, ai sensi dell'art. 1 commi 3, 4, 6bis e 7 e dell'art. 6 della l.r. 9 del 4 maggio 2020 'Interventi per la ripresa economica', per la realizzazione di opere connesse alla viabilità e strade ed all'edilizia scolastica»;

Vista la d.g.r. n. 3284 del 23 giugno 2020 «Integrazioni alla d.g.r. n. XI/3113 del 5 maggio 2020 e determinazioni in ordine alla concessione di anticipazione di liquidità prevista dall'art. 6 della l.r. 9 del 4 maggio 2020 'Interventi per la ripresa economica'»;

Ritenuto, pertanto, di stabilire quanto segue:

- che i finanziamenti assegnati ai sensi della l.r. 9/2020 non possono essere destinati a copertura della quota di cofinanziamento che gli Enti beneficiari devono garantire per la realizzazione di interventi ammessi ad altre forme di contribuzione regionale;
- che gli interventi già programmati dagli Enti beneficiari prima dell'entrata in vigore della l.r. 9/2020 sono ammissibili a finanziamento qualora le procedure di affidamento dei lavori siano state avviate sulla base della l.r. 9/2020 stessa;
- che l'eventuale acquisto di dotazioni (quali computers, apparecchi di telefonia, arredi, attrezzature sportive) può avvenire solo a condizione che queste siano strettamente connesse agli investimenti oggetto dell'intervento ed abbiano una rilevanza economica marginale e sia pertanto limitato ad una quota non superiore al 20% del costo complessivo dell'opera; qualora tuttavia le suddette dotazioni costituiscono parte integrante del progetto (quali ad esempio i giochi per bambini nell'ambito di un intervento di riqualificazione del parco comunale), tale percentuale può essere superiore;
- che, con riferimento alla disposizione di cui all'art. 1, co. 6 della l.r. 9/2020 e alla d.g.r. 3113 del 5 maggio 2020 - la quale prevede che il primo acconto del 20% dei contributi sia erogato agli Enti beneficiari previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori -, per «inizio esecuzione lavori» deve intendersi la sottoscrizione del verbale di consegna lavori e della dichiarazione di inizio lavori redatta dal RUP;
- che, per tutte le opere realizzate con il finanziamento di cui alla l.r. 9/2020, i Comuni o le Comunità Montane/Unioni di Comuni eventualmente delegate debbono provvedere alla produzione di adeguata documentazione fotografica relativa all'avvenuta apposizione di cartellonistica dei cantieri con logo di Regione Lombardia;
- che è consentita l'acquisizione di aree/immobili con i fondi della l.r. 9/2020, a condizione che tale acquisizione sia funzionale alla realizzazione di un'opera pubblica, che deve essere completata con i fondi della l.r. 9/2020 medesima e secondo la tempistica stabilita dalla stessa e dalla d.g.r. 3113 del 5 maggio 2020;

Richiamata la previsione della d.g.r. 3113 del 5 maggio 2020, in base alla quale si demandava a successivi provvedimenti la definizione di criteri per la concessione e l'erogazione dei contributi ai fini del rispetto della disciplina europea in materia di Aiuti di Stato;

Ritenuto di rinviare ad apposito provvedimento l'individuazione dei criteri per l'inquadramento dei contributi di cui al presente provvedimento, ai fini del rispetto della disciplina europea in materia di Aiuti di Stato, ove sia valutata, in base all'ambito e alla tipologia degli interventi ammessi al finanziamento regionale, la presenza contestuale di tutti gli elementi ex art. 107.1 del TFUE;

Dato atto che, a partire dal 15 maggio 2020, Regione Lombardia ha avviato, a fini informativi, una raccolta di segnalazioni preliminari degli interventi di interesse per gli Enti beneficiari, attraverso la compilazione di apposita sezione della piattaforma «Bandi online»;

Serie Ordinaria n. 27 - Lunedì 29 giugno 2020

Ritenuto di adottare ulteriori disposizioni attuative di quanto previsto dalla d.g.r. 3113 del 05 maggio 2020, così come condiviso nell'ambito dell'apposito Gruppo di lavoro per il coordinamento dell'attuazione delle disposizioni di cui alla d.g.r. 3113, costituito con d.d.g. 5830 del 15 maggio 2020;

Dato atto in particolare che, entro il 12 giugno 2020, per gli interventi già caricati nella piattaforma «Bandi online», è stato garantito un primo supporto collaborativo - anche ad esito degli orientamenti emersi nell'ambito del citato Gruppo di lavoro, nonché sulla base delle risposte alle domande più frequenti predisposte - per la definizione degli interventi finanziabili rispetto alle finalità previste dalla l.r. 9/2020;

Ritenuto altresì, con riferimento alle determinazioni relative ai finanziamenti previsti dalla d.g.r. 3113 del 05 maggio 2020 a favore dei Comuni, di disporre la seguente procedura:

- i Comuni o le Comunità Montane/Unioni di Comuni eventualmente delegate procedono alla presentazione degli interventi nell'apposita sezione del portale «Bandi online», resa disponibile dal 15 giugno, eventualmente confermando quanto già indicato in procedura, con accettazione del contributo assegnato ai sensi della l.r. 9/2020;
- in fase di accettazione del contributo, mediante apposita piattaforma informatica, i Comuni o le Comunità Montane/Unioni di Comuni eventualmente delegate, qualora si trovino in situazioni di carenza di liquidità nella realizzazione dell'intervento in base al cronoprogramma definito, segnalano la richiesta di erogazione da parte di Finlombarda SpA dell'anticipazione finanziaria, nei limiti del contributo ammesso;
- a seguito dell'accettazione del contributo, da perfezionare entro il 31 luglio 2020, l'Ufficio Territoriale Regionale competente verifica l'ammissibilità degli interventi presentati e la eventuale sussistenza degli elementi costitutivi della nozione di Aiuti di stato, dandone comunicazione progressivamente a mezzo procedura informatica agli Enti beneficiari e alla Direzione generale Enti locali, Montagna e piccoli Comuni tramite casella di posta «attuazionelegge9», anche in base agli orientamenti emersi nell'ambito del Gruppo di lavoro sopracitato, nonché all'elenco delle risposte alle domande più frequenti (FAQ), predisposte al fine di agevolare i beneficiari;
- l'erogazione dei contributi, nella misura stabilita con d.g.r. 3113 del 5 maggio 2020 per l'anno 2020, viene disposta previa verifica che l'esecuzione dei lavori abbia avuto inizio entro e non oltre il 31 ottobre 2020;

Visti:

- l'art. 42, co. 6bis della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 «Disciplina del settore dei trasporti», relativo all'obbligo, posto a carico degli Enti proprietari di strade, di pubblicare sul proprio sito istituzionale le cartografie o elenchi di strade di competenza percorribili dai veicoli eccezionali e dai trasporti in condizioni di eccezionalità;
- l'art. 47, co. 3 della legge regionale 6 giugno 2019, n. 9 «Legge di revisione normativa e di semplificazione 2019», che dispone che gli Enti proprietari delle strade che non provvedono alla pubblicazione delle cartografie e degli elenchi di strade di cui al comma 6 bis dell'articolo 42 della l.r. 6/2012 e all'inserimento dei dati di cui al comma 6 ter del medesimo articolo, non possono accedere alle assegnazioni di finanziamenti regionali per interventi sulla rete stradale di competenza disposte successivamente alla data di entrata in vigore della legge stessa;

Ritenuto che, ai fini dell'applicazione degli obblighi in materia di pubblicazione delle cartografie o elenchi di strade di competenza percorribili di cui all'art. 42, co. 6bis della l.r. 6/2012 e all'art. 47, co. 3 della l.r. 9/2019 soprarichiamati, tale adempimento, relativamente agli interventi su viabilità e strade eseguiti con i finanziamenti della l.r. 9/2020, debba essere assolto entro il termine del 1° febbraio 2021;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati afferenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione 10 luglio 2018 n. XI/64, e il suo ultimo aggiornamento annuale, costituito dalla Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale - allegato 1 alla d.g.r. XI/2342 del 30 ottobre 2019 - approvato con d.c.r. 26 novembre 2019 n. XI/766 «Risoluzione

concernente il Documento di Economia e Finanza Regionale 2019», che prevede politiche incentrate, nell'ambito della riorganizzazione del rapporto Regione-territorio, su obiettivi di sostenibilità per gli Enti territoriali, con particolare attenzione al sostegno finanziario e organizzativo ai piccoli Comuni montani e di pianura;

Vista la legge regionale n. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura ed in particolare l'VIII provvedimento organizzativo 2018, d.g.r. XI/840 del 19 novembre 2018 con cui è stato affidato l'incarico di Direttore della Direzione generale Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni e il XII provvedimento organizzativo 2019, d.g.r. XI/2585 del 2 dicembre 2019, con cui la Struttura Riordino istituzionale territoriale, Riorganizzazione dei Processi amministrativi nelle Autonomie locali e Rapporti con le Comunità montane è stata riassetata *ad interim* alle dirette dipendenze del Direttore generale;

DECRETA

1. di disporre, con riferimento alle determinazioni relative ai finanziamenti previsti dalla d.g.r. 3113 del 05 maggio 2020 a favore dei Comuni, la seguente procedura:

- i Comuni o le Comunità Montane/Unioni di Comuni eventualmente delegate procedono alla presentazione degli interventi nell'apposita sezione del portale «Bandi online» resa disponibile dal 15 giugno, eventualmente confermando quanto già indicato in procedura, con accettazione del contributo assegnato ai sensi della l.r. 9/2020;
- in fase di accettazione del contributo, mediante apposita piattaforma informatica, i Comuni o le Comunità Montane/Unioni di Comuni eventualmente delegate in base al cronoprogramma definito, segnalano la richiesta di erogazione da parte di Finlombarda s.p.a. dell'anticipazione finanziaria, nei limiti del contributo ammesso;
- a seguito dell'accettazione del contributo, da perfezionare entro il 31 luglio 2020, l'Ufficio Territoriale Regionale competente verifica l'ammissibilità degli interventi presentati e la eventuale sussistenza degli elementi costitutivi della nozione di Aiuti di stato, dandone comunicazione progressivamente a mezzo procedura informatica agli Enti beneficiari e alla Direzione generale Enti locali, Montagna e piccoli Comuni tramite casella di posta «attuazionelegge9», anche in base agli orientamenti emersi nell'ambito del Gruppo di lavoro sopracitato, nonché all'elenco delle risposte alle domande più frequenti (FAQ), predisposte al fine di agevolare i beneficiari;
- l'erogazione dei contributi, nella misura stabilita con d.g.r. 3113 del 5 maggio 2020 per l'anno 2020, viene disposta previa verifica che l'esecuzione dei lavori abbia avuto inizio entro e non oltre il 31 ottobre 2020;

2. di stabilire quanto segue:

- che i finanziamenti assegnati ai sensi della l.r. 9/2020 non possono essere destinati a copertura della quota di cofinanziamento che gli Enti beneficiari devono garantire per la realizzazione di interventi ammessi ad altre forme di contribuzione regionale;
- che gli interventi già programmati dagli Enti beneficiari prima dell'entrata in vigore della l.r. 9/2020, sono ammissibili a finanziamento qualora le procedure di affidamento dei lavori siano state avviate sulla base della l.r. 9/2020 stessa;
- che l'eventuale acquisto di dotazioni (quali computers, apparati di telefonia, arredi, attrezzature sportive) può avvenire solo a condizione che queste siano strettamente connesse agli investimenti oggetto dell'intervento ed abbiano una rilevanza economica marginale e sia pertanto limitato ad una quota non superiore al 20% del costo complessivo dell'opera; qualora tuttavia le suddette dotazioni costituiscono parte integrante del progetto (quali ad esempio i giochi per bambini nell'ambito di un intervento di riqualificazione del parco comunale), tale percentuale può essere superiore;
- che, con riferimento alla disposizione di cui all'art. 1, co. 6 della l.r. 9/2020 e alla d.g.r. 3113 del 5 maggio 2020 - la quale prevede che il primo acconto del 20% dei contributi sia erogato agli Enti beneficiari previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori -, per «inizio esecuzione lavori» deve intendersi la sottoscrizione del verbale di consegna lavori e della dichiarazione di inizio lavori redatta dal RUP;
- che, per tutte le opere realizzate con il finanziamento di cui alla l.r. 9/2020, i Comuni o le Comunità Montane/Unioni di

Comuni eventualmente delegate provvedono alla produzione di adeguata documentazione fotografica relativa all'avvenuta apposizione di cartellonistica dei cantieri con logo di Regione Lombardia;

- che è consentita l'acquisizione di aree/immobili con i fondi della l.r. 9/2020, a condizione che tale acquisizione sia funzionale alla realizzazione di un'opera pubblica, che deve essere completata con i fondi della l.r. 9/2020 medesima e secondo la tempistica stabilita dalla stessa e dalla d.g.r. 3113 del 5 maggio 2020;

3. di disporre che, ai fini dell'applicazione degli obblighi in materia di pubblicazione delle cartografie o elenchi di strade di competenza percorribili di cui all'art. 42, co. 6bis della l.r. 6/2012 e all'art. 47, co. 3 della l.r. 9/2019 soprarichiamati, tale adempimento, relativamente agli interventi su viabilità e strade eseguiti con i finanziamenti della l.r. 9/2020, debba essere assolto entro il termine del 1° febbraio 2021;

4. di rinviare ad apposito provvedimento l'individuazione dei criteri per l'inquadramento dei contributi di cui al presente provvedimento, ai fini del rispetto della disciplina europea in materia di Aiuti di Stato, ove sia valutata, in base all'ambito e alla tipologia degli interventi ammessi al finanziamento regionale, la presenza contestuale di tutti gli elementi ex art. 107.1 del TFUE;

5. di attestare che, contestualmente alla data di adozione del presente atto, si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

6. di pubblicare il presente provvedimento sul portale istituzionale di Regione Lombardia e sul BURL-Bollettino Ufficiale Regione Lombardia.

Il dirigente
Luca Dainotti